

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 13 marzo 2002.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Colucci, Contento, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Soro, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARRAS e VITALI: « Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate » (2508);

ONNIS ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (2509);

VITALI ed altri: « Modifiche all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, in materia di indennità dei giudici onorari aggregati » (2510).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge a
Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 » (2381) *Parere delle Commissioni I,*

II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha richiesto che i seguenti progetti di legge, attualmente assegnati alla III Commissione permanente (Affari esteri), in sede referente, siano trasferiti alla competenza primaria delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

CALZOLAIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1933);

PECORARO SCANIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1952);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (2426).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta. I predetti progetti di legge sono pertanto assegnati alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, V, VI, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera dell'8 marzo 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Tagliatela n. 9/1984/153, accolto come raccomandazione

dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2001, concernente la regolarizzazione dei lavoratori precari della Croce Rossa Italiana impiegati in servizi di emergenza sanitaria e in centri di accoglienza profughi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, delegato per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, con lettera in data 8 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 2001 (doc. XXXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dal 4 al 7 febbraio 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sulla relazione annuale 2000 della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (doc. XII, n. 117) — alla VI Commissione (Finanze);

« risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni » (*doc. XII, n. 118*) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla VIII Commissione (Ambiente);

« sul nono censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea presentato dalla Commissione » (*doc. XII, n. 119*) — alla III Commissione (Affari esteri);

« sul seguito della crisi della ESB per quanto riguarda la sanità pubblica e la sicurezza alimentare » (*doc. XII, n. 120*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

« sui progressi compiuti nel 2001 verso la realizzazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia di cui all'articolo 2, quarto trattino del trattato UE » (*doc. XII, n. 121*) — alla I Commissione (Affari costituzionali);

« sulla situazione degli autotrasportatori bloccati a Lussemburgo » (*doc. XII, n. 122*) — alla IX Commissione (Trasporti);

« sul finanziamento dell'aiuto allo sviluppo » (*doc. XII, n. 123*) — alla V Commissione (Bilancio);

« sulle priorità e le raccomandazioni dell'UE in materia di diritti dell'uomo in vista della 58^a sessione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra » (*doc. XII, n. 124*) — alla III Commissione (Affari esteri);

« sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea » (*doc. XII,*

n. 125) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

« sulla Seconda relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla coesione economica e sociale » (*doc. XII, n. 126*) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

« sulla relazione della Commissione Situazione dell'applicazione della direttiva del Consiglio 93/104/CE del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (Direttiva sull'orario di lavoro) » (*doc. XII, n. 127*) — alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 11 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R numero SME 21/2001 relativo all'acquisizione di una batteria DRONE CL 289 dalle forze armate tedesche (88).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 aprile 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2032)**

(A.C. 2032 - Sezione 1)

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono estesi dal 43 per cento all'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 15.000.000 di euro per l'anno 2002 si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

24. 5. Il Governo.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

4-bis. Alle imprese ferroviarie ed agli operatori di settore che si impegnano

contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia o per mare. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto di merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.

4-ter. Le dichiarazioni di conformità, rilasciate dai costruttori di veicoli ai sensi dell'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa a decorrere dal 1° giugno 2002.

4-quater. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 5-ter sono destinate al finanziamento degli oneri contributivi di cui al comma 4-bis.

28. 12. Il Governo.

(A.C. 2032 - Sezione 2)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti del Governo 28.12 e 24.5, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui subemendamenti Realacci 0.10.102.2, 0.10.102.1, sugli emendamenti 10.102, 10.101 e 11.3 delle Commissioni, 19.20 del Governo, sui subemendamenti Ruzzante 0.24.5.1 e 0.24.5.2 e sull'emendamento 27.20 delle Commissioni.

(A.C. 2032 - Sezione 3)**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.**

(Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera).

1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto-guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in ser-

vizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente dei 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 23.**

(Disposizioni in materia di Capitanerie di porto - Guardia costiera).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero dei

beni e delle attività culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, adottato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

* **23. 2 (ex * 15. 2)** Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e attività culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, adottato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

* **23. 3 (ex * 15. 3)** Vigni, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(Approvato)

(A.C. 2032 – Sezione 4)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture).

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità del-

l'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 190.400.000 euro per l'anno 2003 e di 149.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il trenta per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,

con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere ».

3. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:

a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;

b) costi stimati per ciascuno degli interventi;

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi ».

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di *advisor* e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico; ».

5. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle

province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato ».

6. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto Universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. L'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, è abrogato limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione della realizzazione delle tratte, successive alla prima, dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001;

b) qualificazione della società « Stretto di Messina » quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture).

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: (CIPE) aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

* **10. 3.** (ex 7. 1.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: (CIPE), aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,

* **10. 16.** (ex 7. 1.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche.

10. 17. (ex 7. 2.) Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e per le opere di sviluppo della mobilità sostenibile di cui ai piani urbani di mobilità previsti dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

10. 33. (ex 7. 3.) Raffaldini, Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 193.900.000 euro fino a: 149.400.000 euro con le seguenti: 180.000.000 euro per l'anno 2002, di 180.000.000 euro per l'anno 2003 e di 140.000.000 euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 13.900.000 euro

per l'anno 2002, 10.400.000 euro per l'anno 2003 e 9.400.000 euro per l'anno 2004 quale concorso dello Stato per il rimborso di mutui derivanti dall'attuazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

10. 18. (ex 7. 4.) Vernetti, Pecoraro Scanio, Lion, Realacci.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22.01
(NUOVA FORMULAZIONE) DELLE COMMISSIONI.

Al comma 1-bis dell'articolo 10, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: cinquanta per cento.

0. 10. 102. 2. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Boccia.

Al comma 1-bis dell'articolo 10, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 10. 102. 1. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Boccia.

Al comma 1, sostituire la cifra: 190.400.000 con la seguente: 160.400.000 e la cifra: 149.400.000 con la seguente: 109.400.000.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e ad ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi

che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale ».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: dei commi 1 e 1-bis.

10. 102. (Nuova formulazione). Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

10. 21. (vedi 7. 5.) Boccia, Iannuzzi, Reallacci, Rocchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta per cento con le seguenti: quaranta per cento.

10. 11. Roberto Barbieri, Adduce, Boccia, Lettieri, Bonito, Bova, Buglio, Cabras, Caldarola, Carboni, Finocchiaro, Lumia, Luongo, Minniti, Nieddu, Olivieri, Petrella, Piglionica, Ranieri, Nicola Rossi, Rossiello, Sasso, Siniscalchi, Molinari, Potenza, Sinisi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta per cento con le seguenti: trentacinque per cento alle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE 1260/99.

10. 20. Boccia, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono destinate per almeno i due terzi dell'importo complessivo alla realizzazione di opere finalizzate all'aumento dell'offerta del trasporto su ferro e del trasporto pubblico locale, di interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, nonché all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale

per il trasporto pubblico locale e per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

10. 19. (ex 7. 7.) Lion, Realacci, Vigni, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Regione o le Regioni interessate e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

10. 22. (ex 7. 8.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

* **10. 2.** (ex 7. 10.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

* **10. 23.** (ex 7. 12.) Iannuzzi, Lion, Realacci, Pappaterra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, non si applica agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

1-ter. All'articolo 1, comma 10, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, le parole: « il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. » sono sostituite dalle seguenti: « la denuncia medesima è priva di effetti ».

10. 24. (ex 7. 18.) Realacci.

Al comma 2, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: e gli insediamenti produttivi e strategici e.

10. 7. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Lion, Realacci.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: L'individuazione aggiungere le seguenti: delle infrastrutture.

10. 29. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 2, capoverso 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'individuazione degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale è definita d'intesa con i comuni interessati.

10. 28. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 2, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: e di riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto.

10. 5. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Lion, Realacci.

Al comma 2, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: e con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo e di risanamento idrogeologico del territorio.

10. 26. Iannuzzi, Realacci, Vigni.

Al comma 2, capoverso 1, quarto periodo, sostituire le parole: tiene conto del con le seguenti: deve essere coerente con gli indirizzi e le priorità stabilite dal.

10. 8. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Lion, Realacci.

Al comma 2, capoverso 1, sopprimere il quinto periodo.

10. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Lion, Realacci.

Al comma 2, capoverso 1, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: Tale programma deve essere commisurato agli stanziamenti effettivamente disponibili per l'anno 2002.

10. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Lion, Realacci.

Sopprimere il comma 4.

10. 9. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Lion.

Al comma 4, capoverso c), primo periodo, dopo le parole: dai presidenti delle regioni aggiungere le seguenti: , delle province.

10. 30. Iannuzzi, Realacci.

Alla fine del comma, dopo le parole: ulteriore collaborazione aggiungere le seguenti: richiesta al Ministero dell'economia nel settore della finanza di progetto, ovvero.

10. 101. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4, capoverso c), secondo periodo, dopo le parole: ulteriore collaborazione aggiungere le seguenti: richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero

10. 100. Le Commissioni.

Sopprimere il comma 5.

* **10. 14.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

* **10. 31.** Iannuzzi, Realacci.

Sopprimere il comma 5.

* **10. 32.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: « della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle let-

tere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive ».

10. 1. Lupi, Osvaldo Napoli.

(Approvato)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per permettere la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto Universitario europeo di Firenze, anche in vista dell'allargamento dell'Unione europea, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 6.000.000 di euro per l'esercizio 2003 e 7.000.000 di euro per l'esercizio 2004.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole da: 4.500.000 fino a: 5.000.000 con le seguenti: 6.000.000 di euro per l'anno 2003 e 7.000.000.

10. 12. Spini, Vigni, Carli.

Sopprimere il comma 8.

* **10. 15.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 8.

* **10. 34.** Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Sopprimere il comma 8.

* **10. 35.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 10.

** **10. 36.** Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Sopprimere il comma 10.

** **10. 37.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Modifiche alla legge 21 dicembre 2001, n. 443). - 1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, non si applica agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

* **10. 03.** (ex 7. 04.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Modifiche alla legge 21 dicembre 2001, n. 443). - La disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, non si applica agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 aprile 1968, n. 97.

* **10. 04.** (ex 7. 04.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone.

(A.C. 2032 – Sezione 5)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità, approvato dal Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad effettuare.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. All'articolo 59, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale).

Al comma 1, dopo le parole: elevata incidentalità aggiungere le seguenti: e con particolare attenzione all'installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali.

11. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Realacci, Lion.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, si procede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge ».

11. 3. (Nuova formulazione). Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le parole: , autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

11. 2. Germanà.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Istituzione dell'imposta sul traffico pesante). - 1. A partire dal 1o luglio 2002 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;